



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. **11.-**

Sessione ordinaria ----- Prima convocazione ----- Seduta pubblica.

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to dr. Germano Comparin

Il sottoscritto responsabile del servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Joe Formaggio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 160 di Reg. Pubbl.

Addi **07/04/2011**
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li **07/04/2011**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Brutto Roberto

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2011.

L'anno **duemilaundici** addi **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti in data 22/03/2011 prot. 0001416.-, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti	Assenti	
*		- JOE FORMAGGIO
*		- IVO ZUECCO
*		- RICCARDO TRISSINO
*		- FRANCESCA RIGATO
*		- FRANCESCO FONTANA
	*	- DAVIDE PERDONCIN
*		- FIORELLA CURIELE
*		- MAURO FRIGO
*		- VITTORIO BOGGIAN
*		- PATRIZIO CAROTTA
*		- ALESSANDRO DE BONI
*		- GERMANO ZECCAGNO
*		- LORENZO ZANOTTO

Presenti n. **12** .- Assenti n. **1** .-

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROBERTA DI COMO Segretario Comunale.

Il Sig. **JOE FORMAGGIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relaziona sull'argomento il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 che ha istituito l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ed in particolare l'art. 1, come da ultimo novellato dalla legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha espressamente conferito al Consiglio Comunale, a far data dall'anno 2007, la competenza a deliberare l'addizionale medesima;

Considerato che il sopra menzionato decreto dà facoltà ai Comuni di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (cosiddetta "addizionale opzionale") da applicare a partire dall'anno successivo e che tale variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Appurato che i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato (cosiddetta "aliquota obbligatoria") ;

Richiamato, altresì, l'articolo 11 della legge 18.10.2001, n. 383, a modifica del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, che prevede che la deliberazione comunale di individuazione dell'addizionale comunale opzionale deve essere pubblicata su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia e dell'Interno, che l'efficacia della stessa decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico e, infine, le modalità operative per la pubblicazione medesima;

Visto che il decreto di cui sopra è stato emanato in data 31.05.2002 (Gazzetta Ufficiale – S.G. n. 130 del 05.06.2002);

Rilevato, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, che i Comuni possono deliberare l'aliquota opzionale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e da applicare a partire dall'anno cui il Bilancio si riferisce;

Richiamato, altresì, il comma 169 dell' art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ;

Dato atto che il termine del 31 dicembre è stato posticipato al 31 marzo 2011 con decreto del Ministro dell'Interno in data 17.12.2010 (G.Uff. del 24.12.2010 n. 300);

Vista la propria deliberazione n. 9 del 20.03.2010, esecutiva, con la quale è stata stabilita in 0,1 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2010;

Considerato che l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, ha disposto che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del D. L. 27.05.2008 n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Rilevato che è stato emanato il decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23/03/2011) recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", che entrerà in vigore il 07/04/2011, il quale prevede, all'art. 5, che i Comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento, possono esercitare la facoltà di istituire o aumentare tale aliquota, nel corso del corrente anno 2011, in misura non superiore allo 0,2 per cento annuo, fino al limite massimo, per i primi due anni, pari allo 0,4 per cento. Tale facoltà è subordinata alla emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un regolamento governativo oppure, in mancanza di tal emanazione, viene espressamente data la possibilità ai Comuni di esercitare la facoltà sopra citata;

Ritenuto, dunque, di confermare anche per l'anno 2011 la medesima aliquota di 0,1 punti percentuali, in quanto detta misura si ritiene coerente con le esigenze e le previsioni di bilancio, ma di riservarsi, con successiva delibera, l'esercizio della facoltà di aumento dell'aliquota medesima, per il corrente anno 2011, una volta che saranno adottati i provvedimenti governativi, oppure sarà spirato il termine, indicati nel decreto legislativo citato al punto precedente;

Preso atto dei seguenti interventi:

Sindaco Formaggio Joe: considerato che con un aumento dell'addizionale comunale irpef si metterebbe mano alle tasche dei cittadini, anticipa che verrà fatto un incontro fra tutti i consiglieri per valutare assieme se serva o meno l'aumento in questione e per capire l'incidenza che avrebbe sulle famiglie.

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 presenti e n. 12 votanti,

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2011 e per le causali di cui in narrativa, in **0,1 (zero virgola uno) punti percentuali** l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) di riservarsi l'esercizio della facoltà, da manifestare con successiva delibera, di aumento dell'aliquota medesima, per il corrente anno 2011, una volta che sarà adottato il regolamento governativo, oppure sarà spirato il termine indicati nel decreto legislativo del 14/03/2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23/03/2011 e che entrerà in vigore il 07/04/2011;

3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico previsto dall'articolo 1, comma 3°, del D. Lgs. N. 360/1998, come modificato dall'articolo 11 della legge 18.10.2001, n. 383.

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 presenti e n. 12 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____.

li,_____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)
